



# FONSERVIZI

Fondo paritetico interprofessionale

## Procedura di Gestione delle Segnalazioni

Revisione	Data	Descrizione
00	5 settembre 2023	Prima emissione

## Sommario

1. SINTESI E SCOPO.....	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO .....	4
2.1 Ambito di applicazione oggettivo .....	4
2.2 Ambito di applicazione soggettivo .....	5
3. RIFERIMENTI .....	5
4. DEFINIZIONI.....	5
5. RESPONSABILITÀ.....	7
6. MODALITÀ OPERATIVE .....	7
6.1. Canali di segnalazione.....	7
6.1.1 Canali di segnalazione interna .....	7
6.1.2 Canale di segnalazione esterna.....	8
6.1.3 Divulgazione pubblica .....	9
6.2 Gestione delle Segnalazioni Interne.....	9
6.2.1 Gestore della Segnalazione .....	9
6.2.2 Invio della Segnalazione .....	10
6.2.3 Istruttoria e accertamento della Segnalazione .....	12
6.3 Tutela e protezione della persona Segnalante.....	16
6.4 Provvedimenti disciplinari e altre iniziative .....	18
6.5 Trattamento dei dati personali .....	19



## 1. SINTESI E SCOPO

Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali (di seguito anche “Fonservizi” o il “Fondo”), svolge la propria attività nello spirito dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà, integrità e nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative esterne ed interne, comprese linee guida e *standard*, sia nazionali sia internazionali.

Il Fondo intende favorire la diffusione di una cultura aziendale improntata alla legalità, caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di *corporate governance* definendo quindi adeguati strumenti volti a prevenire, scoprire e comunicare condotte illecite e/o comunque poste in essere in violazione dei principi etici.

In particolare, Fonservizi ha nel tempo sviluppato protocolli aziendali e presidi di controllo aventi la finalità di eliminare o minimizzare il rischio di commissione di reati e violazioni nello svolgimento delle attività che risultano potenzialmente più esposte al manifestarsi di comportamenti non leciti.

In tale contesto, al fine di rafforzare il proprio sistema organizzativo e di buon governo (oltre che al fine di adempiere agli obblighi normativi specificatamente vigenti in materia), Fonservizi ha definito un processo di ricezione e gestione di segnalazioni aventi ad oggetto atti e/o fatti, anche solo potenzialmente, contrari alla legge e alle normative interne aziendali da parte di chiunque, nell’ambito delle attività lavorative svolte presso il Fondo, ne abbia conoscenza.

La presente Procedura ha, dunque, lo scopo di disciplinare il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni pervenute attraverso i canali di seguito indicati, nonché definire le tutele e le misure di protezione che il Fondo garantisce ad ogni segnalante.

La Procedura sarà oggetto di pubblicazione in apposita sezione del sito *web* del Fondo e sarà comunicata ai dipendenti della stessa.

Le segnalazioni ricevute e qualificabili come “Segnalazioni Whistleblowing” saranno trattate, in termini di ricezione, analisi e trattamento, in conformità alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito, anche il “Decreto”) recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Saranno, invece, qualificate come “Segnalazioni Ordinarie” tutte quelle che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing (per l’ambito oggettivo, soggettivo o per le modalità di segnalazione) e quelle già disciplinate in via obbligatoria da altre normative specifiche. Tali segnalazioni non rientrano nel perimetro degli obblighi e tutele di cui al Decreto, ma saranno comunque trattate e investigate ai sensi della presente Procedura, ove applicabile, e nei limiti in cui le stesse siano sufficientemente circostanziate e verificabili.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO

### 2.1 Ambito di applicazione oggettivo

Ai fini della presente Procedura, sono considerate “**Segnalazioni Whistleblowing**” le segnalazioni relative a violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della amministrazione pubblica e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6), ovvero violazioni del Codice Etico;
- 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Tali Segnalazioni, devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

La persona Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata, ovvero le informazioni relative alla stessa, siano vere.

In ogni caso, le Segnalazioni non possono:

- consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale della persona Segnalante relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- riguardare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Sono, invece, considerate “**Segnalazioni Ordinarie**” tutte le altre segnalazioni, come specificato al paragrafo 4. Queste verranno comunque gestite tutelando la riservatezza dell'identità del Segnalante e della persona coinvolta nel rispetto delle disposizioni del Modello 231 e della presente Procedura.

Si rammenta che qualsiasi Segnalazione venga trasmessa tramite i canali di segnalazione di cui alla presente Procedura, sarà comunque tenuta in considerazione nei limiti della rilevanza e verificabilità della stessa.

## 2.2 Ambito di applicazione soggettivo

La presente Procedura è indirizzata a tutti coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali, a tutti i dipendenti a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale, a coloro che cooperano e collaborano con il Fondo - a qualsiasi titolo e - più in generale - a chiunque abbia legami con lo stesso anche in ragione di differenti rapporti giuridici (ad es. fornitori, consulenti, collaboratori, *partner*, candidati, *ex* dipendenti ecc.)

A tali soggetti si aggiungono anche:

1. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
2. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

## 3. RIFERIMENTI

La presente Procedura fa riferimento ai seguenti documenti correlati:

- Codice Etico e Comportamentale;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D. Lgs. 231/2001.

## 4. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, si intendono per:

- a) «Violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica;
- b) «Informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «Segnalazione»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni effettuata tramite i canali di segnalazione interni o esterni;
- d) «Segnalazione Whistleblowing»: si tratta di segnalazione di violazioni che consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica richiamate dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023;
- e) «Segnalazione Ordinaria»: segnalazione che non rientra nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing per l'ambito oggettivo o soggettivo, cioè le segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli specificati al par. 2.1 o pervenute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 2.2 della Procedura o che presentino uno dei requisiti di esclusione previsti dal D. Lgs. 24/2023 o per le quali il Segnalante non abbia dichiarato la propria identità o non abbia dichiarato di voler beneficiare della riservatezza della sua identità e di avvalersi delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023;
- f) «Segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del Decreto;
- g) «Segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'autorità nazionale competente (ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).
- h) «Divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- i) «persona Segnalante»: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- l) «Facilitatore»: la persona fisica che assiste la persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- m) «Contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del Decreto, attraverso le quali,

indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

n) «Persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

o) «Ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

p) «Seguito»: le azioni intraprese dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

q) «Riscontro»: comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

## 5. RESPONSABILITÀ

Il Fondo è Titolare del trattamento dei dati connessi alla gestione delle segnalazioni ed il soggetto dallo stesso individuato quale Gestore della Segnalazione è il Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Nel rispetto degli obblighi di riservatezza il Gestore della Segnalazione potrà coinvolgere uffici interni al Fondo per la gestione dell'istruttoria e dell'eventuale procedimento disciplinare.

## 6. MODALITÀ OPERATIVE

### 6.1. Canali di segnalazione

I destinatari della presente Procedura possono effettuare Segnalazioni interne, esterne, divulgazioni pubbliche e denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni.

#### 6.1.1 Canali di segnalazione interna

Il Fondo ha istituito canali di segnalazione, in forma scritta ed in forma orale, che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.



In particolare, il Fondo ha istituito due canali di segnalazione che possono essere alternativamente utilizzati dai Segnalanti:

- **Canale di segnalazione in forma scritta:** piattaforma informatica accessibile da qualsiasi *browser* (anche accedendo da dispositivi mobili) avente il seguente indirizzo: <https://fonservizi.whistleblowing.it/> che consente di inviare le Segnalazioni per iscritto. Questo strumento offre le più ampie garanzie di riservatezza per la persona Segnalante.  
La piattaforma di segnalazione, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate agli *standard* di cui all'art. 32 GDPR, risiede su *server* – situato nell'Unione Europea – di un soggetto terzo e prevede un percorso guidato per il Segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti e l'utilizzo di misure di crittografia, che garantiscono la riservatezza non solo del Segnalante, ma anche del facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella Segnalazione nonché del contenuto della Segnalazione e della documentazione;
- **Canale di segnalazione in forma orale:** consistente in un contatto telefonico reperibile nelle fasce orarie 10.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì, giorni festivi esclusi. La Segnalazione potrà essere formulata prendendo un appuntamento contattando direttamente il Gestore della Segnalazione al n. +0331/074258.

#### 6.1.2 Canale di segnalazione esterna

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Si precisa, tuttavia, che la persona Segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- I. Non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero, questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla normativa;
- II. La persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- III. La persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;



- IV. La persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC pubblica sul proprio sito *internet*, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, le informazioni necessarie per l'invio della segnalazione (es. le istruzioni per l'utilizzo del canale). L'ANAC, inoltre, adotta le proprie procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che aggiorna periodicamente, nonché le relative linee guida, che si invita a consultare sul sito dell'Autorità nella versione aggiornata e pro tempore vigente (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

### 6.1.3 Divulgazione pubblica

È poi possibile effettuare una divulgazione pubblica che sussiste nel rendere, le informazioni sulle violazioni, di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Colui che effettua una divulgazione pubblica, come sopra definita, beneficia della protezione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- I. la persona Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne ed esterne e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- II. la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- III. la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stesse.

## 6.2 Gestione delle Segnalazioni Interne

### 6.2.1 Gestore della Segnalazione

La ricezione e gestione delle Segnalazioni interne sono affidate ad un soggetto esterno al Fondo, autonomo e dotato di specifica *expertise* nella gestione dei canali e delle segnalazioni (di seguito, "Gestore della Segnalazione"). In particolare, il Gestore della Segnalazione è identificato nella persona del Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

Fonservizi provvede a conferire al Gestore della Segnalazione formale incarico per il trattamento dei dati personali attraverso consegna di una lettera di designazione ex artt. 29



Reg. UE 679/2016 (anche “GDPR”) e 2-*quaterdecies* D. Lgs. n. 196/2003 (anche “Codice Privacy”).

La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla Segnalazione e la puntuale indicazione delle misure di sicurezza da applicare.

Laddove la Segnalazione dovesse avere ad oggetto una violazione posta in essere dal Presidente dell’Organismo di Vigilanza, il Segnalante dovrà comunicare le informazioni sulle violazioni agli altri componenti dell’Organismo di Vigilanza, avendo cura di non utilizzare *e-mail* con dominio del Fondo.

### 6.2.2 Invio della Segnalazione

La persona Segnalante trasmette la Segnalazione non appena venga a conoscenza dei fatti che intende segnalare.

La Segnalazione sarà ricevuta attraverso i canali dedicati di seguito descritti.

#### a. Segnalazioni in forma scritta

Inoltrando la Segnalazione tramite la piattaforma informatica, è prevista la compilazione guidata di un questionario con domande, aperte e chiuse, che permetteranno al Gestore della Segnalazione di approfondire l’oggetto della stessa, al fine di ridurre a casi residuali la necessità di contatto diretto tra il Gestore e la persona Segnalante stessa. La piattaforma consente, altresì, di effettuare l’*upload* della documentazione che la persona Segnalante ritiene opportuno portare all’attenzione del Gestore della Segnalazione a supporto della propria Segnalazione.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dalla violazione;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione;
- l’allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.



In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni offrano il maggior numero di elementi di fatto che consentano al Gestore della Segnalazione di effettuare le dovute verifiche.

La piattaforma di segnalazione adottata, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate come previsto dall'art. 32 GDPR, residente sul *server* di un soggetto terzo, prevede una registrazione riservata e l'utilizzo della crittografia. Il fornitore della piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati *ex art. 28* GDPR con il quale si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dal Fondo, Titolare del trattamento, anche in caso di sub-affidamenti.

La piattaforma utilizzata permette l'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione allegata in modalità informatica e crittografata nonché in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Al termine della procedura di segnalazione la piattaforma fornisce alla persona Segnalante un codice a sedici cifre che permetterà allo stesso di accedere al sistema e alla propria segnalazione per:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- integrare la propria Segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;
- richiedere un contatto diretto o incontro con il Gestore della Segnalazione avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni;
- ottenere il Riscontro dal Gestore della Segnalazione.

La perdita del codice non ha effetti sulla Segnalazione, che sarà comunque processata nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente Procedura.

La disponibilità del codice è essenziale per poter accedere in qualsiasi istante alla propria Segnalazione, al fine di monitorare lo stato di avanzamento e per fornire informazioni ulteriori rispetto a quanto già segnalato.

In mancanza dello stesso, tali operazioni non saranno disponibili.

In tali casi, per motivi di riservatezza, il codice correlato a ciascuna Segnalazione non potrà essere recuperato in alcun modo. Ove si ritenga opportuno fornire nuove informazioni di cui si è avuta conoscenza o conoscere gli esiti dell'istruttoria, è comunque possibile aprire una nuova Segnalazione.

#### **b. Segnalazioni in forma orale**

Con particolare riferimento al canale di segnalazione in forma orale, il Gestore della Segnalazione potrà essere contattato direttamente al seguente numero telefonico: + 0331 074258.



Le Segnalazioni o le richieste di appuntamento saranno ricevute nelle seguenti fasce orarie: ore 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00, dal lunedì al venerdì, giorni festivi esclusi.

Durante la telefonata, la persona Segnalante dovrà indicare: i) il nome del Fondo per cui vuole effettuare la segnalazione, ii) i propri dati di contatto, avendo cura di non specificare il proprio nominativo, iii) la volontà di incontrare il Gestore di persona o di contattarlo tramite contatto telefonico o videochiamata.

Durante la telefonata, il personale dedicato avrà cura di fissare un appuntamento con il Gestore della Segnalazione entro 15 giorni dal primo contatto.

Nel corso dell'appuntamento telefonico/video, il Gestore della Segnalazione, ove necessario, richiederà al Segnalante il consenso alla registrazione della Segnalazione e procederà a richiedere le informazioni necessarie per acquisire e valutare la Segnalazione stessa, in accordo ai quesiti già disponibili sulla piattaforma *online*, e avrà cura di registrarle in essa. Completata la registrazione, il Gestore comunicherà al Segnalante il codice di 16 cifre automaticamente generato dalla piattaforma, attraverso cui il Segnalante potrà successivamente, e autonomamente, accedere per monitorare lo stato di avanzamento della Segnalazione e interloquire con il Gestore della Segnalazione.

Nel caso di incontro in presenza, la Segnalazione potrà essere raccolta e verbalizzata in un documento verificato e sottoscritto dal Segnalante e/o la Segnalazione sarà registrata in piattaforma nel corso dell'incontro.

### 6.2.3 Istruttoria e accertamento della Segnalazione

#### a. Ricezione della segnalazione

Il Gestore della Segnalazione, ricevuta la segnalazione in forma scritta, rilascia alla persona Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Nel caso di segnalazione in forma orale, il Gestore della Segnalazione, ricevuta la Segnalazione, procede all'inserimento della stessa in piattaforma.

Nell'ipotesi in cui una Segnalazione sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore della Segnalazione, è onere del ricevente:

- i. trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- ii. contattare il Gestore della Segnalazione – tramite canale orale – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta;
- iii. trasmettere, entro sette giorni, la Segnalazione al Gestore della Segnalazione, il quale procede all'inserimento della stessa in piattaforma;

- iv. successivamente alla comunicazione al Gestore della Segnalazione, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi.

**N.B.:** Chiunque – compreso il Gestore - dovesse ricevere una Segnalazione circa Ritorsioni, è tenuto a trasmettere la stessa ad ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

#### b. Istruttoria

Il Gestore della Segnalazione dispone di adeguati poteri ispettivi e può accedere alla documentazione del Fondo, mantenendo adeguata riservatezza in merito all'identità della persona Segnalante e delle persone coinvolte.

Nell'ambito dell'istruttoria il Gestore della Segnalazione deve:

- Valutare l'ammissibilità della Segnalazione;
- classificare la Segnalazione come Whistleblowing o Ordinaria. Con riferimento alle sole Segnalazioni Ordinarie, laddove vi sia altra Funzione competente, il Gestore provvede contestualmente all'inoltro della stessa, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante. Diversamente, procederà alla gestione della stessa come di seguito indicato;
- avviare le verifiche, informando a seconda dei casi le Funzioni interessate dalla Segnalazione (ad esempio per l'acquisizione di documentazione). Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore della Segnalazione potrà conferire mandato di approfondimento ad uffici interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di:
  - conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
  - omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del Segnalante o al contenuto della Segnalazione;
  - omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;
  - ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni, detto obbligo dovrà essere formalizzato).
- mantenere le interlocuzioni con la persona Segnalante e richiedere a questo eventuali integrazioni;
- sentire, se necessario, la persona coinvolta, anche su sua richiesta, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- nei casi in cui sia necessario ai fini dell'investigazione o della successiva fase di avvio di un procedimento disciplinare/contenzioso il Gestore della Segnalazione procede a



richiedere al Segnalante il consenso alla rivelazione dell'identità a soggetti terzi utilizzando il canale di segnalazione scelto dal Segnalante;

- concludere le verifiche tracciando le motivazioni nei casi di archiviazione della Segnalazione.

In ogni caso, nell'ambito dell'istruttoria, le generalità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate dal Gestore della Segnalazione senza il consenso della persona Segnalante al fine di proteggerlo da possibili ritorsioni o discriminazioni.

Inoltre, sempre con riferimento alla riservatezza dell'identità della persona Segnalante si deve tener conto che:

- a) nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto *ex art.* 329 c.p.p.;
- b) nell'ambito del procedimento dinnanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- c) nell'ambito del procedimento disciplinare:
  1. l'identità non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
  2. qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È, ad ogni modo, dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle ipotesi di cui alla lett. c), n. 2, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità della persona Segnalante è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

La persona Segnalante ha la facoltà di chiedere aggiornamenti o riscontri sulla propria segnalazione utilizzando i canali informativi di cui al precedente paragrafo 6.1.1. Il diniego a fornire informazioni deve essere motivato.

Le attività di cui sopra saranno condotte anche nei casi in cui la Segnalazione inviata sia anonima, a condizione che questa sia sufficientemente circostanziata e precisa da consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Gestore della Segnalazione. In caso contrario, la Segnalazione sarà archiviata. Non troveranno applicazione le garanzie e tutele previste per le cd. Segnalazioni Whistleblowing, se non nel caso in cui il Segnalante dovesse successivamente essere identificato e dovesse subire una ritorsione.

### c. Chiusura della segnalazione

Entro il termine di tre mesi dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione dovrà fornire un riscontro alla persona Segnalante.

All'esito dell'istruttoria, il Gestore della Segnalazione redigerà una relazione prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi;
- archiviazione della Segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;
- proposta di modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o al Codice Etico o ad altre procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei soggetti Segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto nel sistema disciplinare e sanzionatorio vigente e dalla presente Procedura - nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

Infine, il Gestore della Segnalazione informerà la persona Segnalante in merito al seguito che la Segnalazione da lui effettuata abbia avuto, di regola con il medesimo canale con cui la stessa era stata inoltrata. In particolare, il riscontro dovrà contenere:

- azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti;
- esito delle indagini;
- eventuali misure adottate;
- motivazioni circa l'archiviazione.

### d. Conservazione della documentazione

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, le Segnalazioni saranno conservate per il tempo strettamente necessario alla gestione delle stesse e, in ogni caso, per un periodo massimo di cinque anni. In particolare, la piattaforma prevede l'automatica cancellazione delle Segnalazioni inserite una volta decorso il termine di dodici mesi dalla data di ricezione delle stesse. Tale termine può, tuttavia, essere posticipato a cura del Gestore della Segnalazione per un periodo massimo di cinque anni.





Analogamente, l'eventuale documentazione utilizzata nel corso dell'istruttoria (registrazioni, verbali, documentazione raccolta etc.) sarà gestita da parte del Gestore della Segnalazione nel rispetto del termine di conservazione di cui sopra.

### 6.3 Tutela e protezione della persona Segnalante

In tutte le fasi inerenti all'accertamento dei fatti segnalati, il Fondo assicura la tutela della persona Segnalante contro qualsiasi azione ritorsiva che potrebbe subire o comportamenti discriminatori adottati in ragione della Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento, *mobbing*, demansionamento, ecc.).

La tutela trova applicazione, per espressa previsione normativa, laddove:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere;
- la Segnalazione o la divulgazione pubblica sia stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nel paragrafo 6.1 della presente Procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela, oltre che alla persona Segnalante, è estesa anche:

- a. i facilitatori;
- b. le persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. i colleghi di lavoro della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. gli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la Segnalazione avvenga nelle seguenti fasi del rapporto lavorativo:



- a) quando il rapporto giuridico (ad es. rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura etc.) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La protezione è estesa ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, segnalazione esterna o divulgazione pubblica, effettuata in forma anonima, qualora la persona Segnalante venga successivamente identificata.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave. In tali casi, alla persona Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 24/2023 costituiscono ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre a quelle espressamente indicate nel D. Lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della *performance* artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.



L'onere di dimostrare che tali condotte od atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti della persona Segnalante, correlabili alla Segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, il Fondo provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le comunicazioni di ritorsioni devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. L'ANAC a sua volta, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Ispettorato della funzione pubblica, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alle valutazioni degli elementi acquisiti e delle sanzioni da irrogare.

Laddove, per errore, il Fondo sia destinatario di una comunicazione di ritorsione, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Le persone che hanno subito ritorsioni hanno diritto ad essere reintegrate nel loro posto di lavoro.

#### 6.4 Provvedimenti disciplinari e altre iniziative

Un sistema di Segnalazioni efficace deve prevedere determinate sanzioni nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento delle violazioni o illeciti loro attribuiti, nonché nei confronti della persona Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, nei confronti del Gestore della Segnalazione nel caso di mancato rispetto della presente Procedura, oltre che nei confronti di tutti coloro i quali, a vario titolo, dovessero violare gli obblighi di riservatezza e i divieti di ritorsione posti a tutela della persona Segnalante.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, si prevedono sanzioni nei confronti di coloro che si accertano responsabili dei seguenti illeciti:

- commissione di ritorsioni;
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- violazione dell'obbligo riservatezza;
- mancata istituzione canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione della Segnalazione;
- adozione di procedure non conformi alla normativa nazionale, ex D. Lgs. n. 24/2023, di recepimento della Direttiva UE n. 1937/2019;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della Segnalazione.

Non è punibile, neanche per responsabilità civile o amministrativa, la persona Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda



informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione.

## 6.5 Trattamento dei dati personali

Ogni segnalazione può contenere cd. dati personali, ovvero informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica.

Il Fondo, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che le suddette attività di trattamento sono svolte coerentemente alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (anche “GDPR”) e delle normative nazionali vigenti.

Con riferimento al Gestore della Segnalazione, il Fondo provvede a conferire formale incarico per il trattamento dei dati personali attraverso consegna di una lettera di designazione ex artt. 29 GDPR.

La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla segnalazione e la puntuale indicazione delle misure di sicurezza da applicare.

Con riferimento alla piattaforma di segnalazione, il fornitore della piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati ex art. 28 GDPR con il quale si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dal Fondo.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nelle informative ex art. 13 GDPR rese disponibili tramite i canali di segnalazione e specifica sezione del sito *web* del Fondo.